

N. 4203/2025 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

sezione II civile

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 22/01/2026, ha pronunciato *ex art. 281 sexies*, comma 3, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4203 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025

TRA

Parte_1 nato a Vicenza il 05/10/1998 e residente in via [REDACTED],
Verona (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

opponente

e

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), con sede in 32100 Belluno
(BL), via [REDACTED] in persona del legale rappresentante Dott. *CP_2* , con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] (C.F. *C.F._2*)

opposta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 16.6.25 *Parte_1* ha proposto opposizione al precetto notificato il 25.5.25 dalla *Controparte_1* con cui gli era stato intimato, in proprio e quale erede di *Persona_1* il pagamento della somma di € 25.111,35, in forza della sentenza n. 2197/24 della Corte di Appello di Venezia.

In particolare, l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per la quota di credito derivante dalla qualità di erede di *Persona_1* evidenziando di aver rinunciato alla relativa eredità.

Con comparsa depositata il 10.9.25 si è costituita l'opposta e in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della causa per la tardiva iscrizione a ruolo, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che l'opponente si era difeso nel giudizio dinanzi la Corte di Appello di Venezia senza mai contestare la sua qualità di erede.

L'opponente, in replica, ha contestato la validità della costituzione dell'opposta, eccependo che la procura alle liti era stata sottoscritta da soggetto privo di rappresentanza legale della società.

La causa, previa conversione in rito semplificato con decreto *ex art. 171 bis* c.p.c. del 16.9.25, è stata rimessa in decisione alla prima udienza.

Orbene, le eccezioni pregiudiziali formulate dalle parti sono infondate.

In particolare, quanto all'eccezione dell'opponente, va osservato che: -) la procura alle liti rilasciata dalla società opposta all'avv. XXXXXXXXXX è firmata da *CP_2* quale "legale rappresentante della *CP_1* XXXXXXXXXX S.r.l."; -) dalla visura della società risulta che essa è amministrata da un organo amministrativo composto da *Controparte_3* [...] *Controparte_4* e che la prima società, presidente del consiglio di amministrazione, ha designato per la funzione di rappresentanza dell'opposta alcune persone fisiche, tra cui *CP_2* [...], con l'attribuzione del potere di firmare documenti per conto della società opposta con l'indicazione diretta della sua denominazione; -) può quindi ritenersi sussistente in capo a *CP_2* [...] il potere di rappresentanza della società opposta, in rappresentanza del presidente di consiglio di amministrazione della stessa.

Quanto, invece, all'eccezione dell'opposta è sufficiente osservare che la causa è stata iscritta a ruolo il 25.6.25 e quindi nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 16.6.25.

Nel merito l'opposizione deve ritenersi manifestamente infondata, posto che: -) il titolo giudiziale azionato, passato in giudicato, ha espressamente condannato l'opponente anche quale erede di *Persona_1* -) il titolo, quindi, fa stato sulla qualità di erede dell'opponente.

L'opposizione va quindi rigettata.

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente nella misura applicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14.

Inoltre, sussistono i presupposti per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'opponente, a fronte del rilievo della manifesta infondatezza dell'opposizione e dall'evidente ricorso (non sufficientemente controllato) ad sistema di intelligenza artificiale nella redazione dell'atto introduttivo (come si desume dalla presenza a pag. 4, prima della *vocatio in ius*, del seguente periodo: “*Se vuoi, posso proseguire con l'inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere*”).

Ne consegue che l'opponente deve essere condannato: -) ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 1.800, pari a circa la metà delle spese di lite, e ciò tenuto conto dalla natura sanzionatoria della condanna, della gravità della colpa riscontrata, della durata del processo, del valore della causa e della possibilità di parametrare all'importo delle spese di lite la liquidazione equitativa prevista dalla disposizione in questione; -) ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della pena pecuniaria di € 1.000 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della gravità della colpa riscontrata, della durata del processo, del valore della causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna *Parte_1* a rimborsare alla *Controparte_1* le spese del giudizio, che liquida in € 2552, oltre spese generali del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;
3. condanna *Parte_1* a pagare alla *Controparte_1* l'ulteriore somma di € 1800;
1. condanna *Parte_1* a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 1.000.

Verona, 10.2.26

Il Giudice

Pier Paolo Lanni